

che io gli domandi se egli crede che debbano rimanere le parole, *sotto tutela dello Stato*, e se intende che sia la tutela dello Stato che debba garantire i diritti che possono vantarsi sopra dei beni vincolati; poichè egli mi insegna che questi diritti, o possono appartenere ai singoli cittadini, ed allora ciascun cittadino procura di mantenerli, o appartengono all'universalità dei cittadini, e allora non è lo Stato che deve tutelarli, ma i municipi.

Quindi mi parrebbe che in questo caso la tutela dello Stato non abbia ragione di essere.

PRESIDENTE. Dunque onorevole Ugdulena, mantiene, o ritira?

UGDULENA. Mantengo; ma siccome mi si è domandato dall'onorevole De Filippo, in nome della Commissione, il senso ch'io intendevo dare a quell'aggiunta, credo che gli debbo una risposta, dalla quale appariranno i motivi perchè io la mantengo. *(Ai voti!)*

PRESIDENTE. Onorevole Ugdulena vede che la Camera è stanca, domando se la mantiene.

MASSARI. Non la ritiri!

PRESIDENTE. Onorevole Massari, l'onorevole Ugdulena non ha bisogno di consigli.

Voci. La mantiene.

PRESIDENTE. Dunque la mantiene.

Onorevole Oliva, ella mantiene la sua proposta?

OLIVA. Io ritiro per ora la mia proposta, in quanto che il mio scopo è raggiunto, scorgendo che la maggior parte degli oratori convengono in questa idea che che non si possa immediatamente sciogliere il problema presentato alla Camera colla presente legge, e che occorra unicamente per ora prendere un provvedimento provvisorio.

Per conseguenza, siccome la mia proposta era diretta a mantenere quest'ordine di idee, invitando il Governo a presentare qualche legge che regolarizzi generalmente per lo Stato la materia dei monumenti ed oggetti d'arte, così il mio ordine del giorno non ha più ragione di essere.

Vedrò se sarà poi il caso di riproporlo.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 3 della Commissione:

« Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti dei terzi sopra i beni svincolati. »

A quest'articolo l'onorevole Ugdulena propone la seguente aggiunta:

« I diritti che per fondazione, o per qualsivoglia altro titolo, possono appartenere al pubblico, sono mantenuti, e posti sotto la tutela dello Stato. »

Quest'aggiunta, onorevole De Witt, siccome ha una forma più ampia della sua, s'intenderà che la sua non abbia più ragione di essere. Aderisce?

DE WITT. Aderisco.

BERTEA. Domando la divisione dell'ultima parte della proposta Ugdulena: la prima giungerà sino alla parola *mantenuti*; la seconda consisterà nelle successive parole.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima parte:

« I diritti che per fondazione o per qualsivoglia altro titolo possono appartenere al pubblico sono mantenuti, »

(È approvata.)

Ora porrò ai voti la seconda parte:

« e posti sotto la tutela dello Stato. »

(È respinta.)

Pongo ai voti l'articolo complessivo, che è così concepito:

« Con la presente legge non s'intenderanno pregiudicati i diritti dei terzi sopra i beni svincolati.

« I diritti che per fondazione o per qualsivoglia altro titolo possano appartenere al pubblico saranno mantenuti. »

(La Camera approva.)

Ora passeremo all'articolo 4, che riguarda le gallerie.

L'onorevole Ugdulena, modificando la sua prima proposta stampata, propose l'articolo 4 nella seguente forma:

« Nonstante l'abolizione delle sostituzioni e finchè non sia per legge speciale altrimenti provveduto, le gallerie, biblioteche ed altre collezioni di arti o di antichità rimarranno indivise ed inalienabili fra i chiamati alla risoluzione del fidecommesso, loro eredi ed aventi causa. »

L'onorevole Boncompagni aveva presentato un articolo a cui avevano fatto adesione gli onorevoli Sanminiatielli e Pericoli.

BONCOMPAGNI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Furono poi presentate due altre proposte: l'una dell'onorevole Bonghi, che sarebbe la seguente:

« Fino a tanto che non sarà provveduto con legge speciale, le gallerie, biblioteche ed altre collezioni di oggetti d'arte o di scienze che si trovano soggette a fidecommesso, saranno conservate alla loro destinazione presente, rimanendo indivise fra i chiamati alla risoluzione del fidecommesso o aventi causa da loro.

« La legge speciale di cui sopra sarà rappresentata nella Sessione prossima. »

L'onorevole Pisanelli propone la seguente formola a questo articolo.

« Rimangono provvisoriamente inalienabili e indivisi fra i chiamati alla risoluzione del fedecommesso, i loro eredi ed aventi causa, le gallerie, biblioteche e altre collezioni di oggetti d'arte, di scienze e di antichità. »

Come la Commissione vede il concetto è unico.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La Camera comprende che fra le diverse proposte che sono state fatte, non potrei accettare quella dell'onorevole Pericoli, nè quella dell'onorevole Boncompagni, e ancor meno quella dell'onorevole De Witt.